

# NEWSLETTER FISCOP LUGLIO 2014

## FARE CHIAREZZA 2

Negli ultimi mesi sono state scritte molte lettere al CPM di Brescia per sollecitare l'emissione da parte di quella scuola di una attestazione di “qualifica professionale” (o “competenza professionale”) di psicomotricista al posto dell'attestato finale di avvenuta proficua frequenza alla formazione triennale in Psicomotricità, rilasciato dalla scuola stessa coerentemente con quanto deliberato dalla FISCOP fin dalla sua costituzione (*Art. 1.1 del [Regolamento Interno FISCOP](#)*).

È necessario fare chiarezza: non si possono usare le parole a caso, le parole hanno significati precisi e fanno riferimento a successioni di fatti altrettanto precisi.

Il nostro riferimento legislativo è [l'art. 7 della legge n.4/2013](#) ove è specificato in modo molto chiaro:

***“1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:***

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;***
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa ;***
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione ;***
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art.2, comma 4;***
- e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista ;***
- f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.***

***2. Le attestazioni di cui al comma n.1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.”***

Il testo della legge è molto chiaro e precisa al **comma 1** come le associazioni possano attestare:

- a)** l'iscrizione all'associazione,
- b)** i requisiti fissati per l'ammissione (per la FISCOP: formazione triennale di almeno 2400 ore attestata dalle scuole riconosciute dalla FISCOP),
- c)** gli standard qualitativi necessari per rimanere iscritti (per la FISCOP: rispetto del Codice Deontologico e Disciplinare, impegno a fare aggiornamento per almeno 50 Crediti formativi ogni anno),
- d)** l'attivazione dello sportello per i rapporti con il pubblico (già attivo nel sito FISCOP),
- e)** la sottoscrizione della polizza sulla responsabilità civile (attivata da FISCOP per i propri soci da moltissimi anni),
- f)** l'eventuale possesso da parte del professionista di una **certificazione**, rilasciata non dall'associazione o dalle scuole ma da un organismo accreditato (ente di certificazione), relativa alla verifica di conformità del professionista alla norma tecnica Uni sugli psicomotricisti. Oggi la norma tecnica UNI non esiste ancora, saranno necessari almeno due anni di lavoro per costruirla.

**Il comma 2** specifica che le attestazioni di cui sopra non rappresentano un requisito necessario per l'esercizio della professione per cui non esiste un titolo abilitante alla professione di psicomotricista,

l'unico titolo significativo resta l'**attestazione** rilasciata dall'Associazione ai sensi del riportato art.7 della legge 4/2013 che nel caso della FISCOP presuppone la positiva conclusione di un percorso formativo presso una delle scuole aderenti.

La FISCOP precisa che la proficua partecipazione ai corsi tenuti dalle scuole aderenti alla FISCOP fornisce le competenze per poter lavorare e che gli attestati rilasciati dalle stesse scuole, secondo i regolamenti dell'Associazione, permettono di qualificarsi come psicomotricisti riconosciuti dalla FISCOP al termine di quel percorso formativo, di iscriversi all'Associazione e all'esame di ammissione al Registro degli psicomotricisti tenuto ai fini dei punti b e c dell'art. 7 della legge 4/2013, a tutela dell'utenza e della trasparenza professionale.

Chi oggi fa richiesta di una attestazione di qualifica professionale in Psicomotricità non conosce i passaggi necessari e le competenze istituzionali coinvolte. E' comprensibile la non conoscenza da parte dei singoli professionisti non abituati a muoversi fra gli articoli delle leggi e le competenze istituzionali, ma non lo è se si tratta di una associazione di psicomotricisti tenuta ad una corretta informazione. Tanto meno è accettabile spingere i singoli professionisti a sottoscrivere delle richieste che si sa già in partenza che non potranno essere soddisfatte, né fare minacce per ottenere il rilascio di una attestazione che non può essere rilasciata. E' come se al termine di un corso di pittura venisse chiesta la certificazione di una qualifica di Pittore, al pari di un Avvocato che abbia superato l'esame di abilitazione professionale.

Mettiamo in guardia gli psicomotricisti nei confronti di queste sollecitazioni che non possono al momento avere alcuna soddisfazione e che nascondono una azione denigratoria contro una scuola in una logica di competizione di mercato e per conseguire un consenso strumentale.

Difendere i diritti degli psicomotricisti significa fornire informazioni corrette e lavorare quotidianamente per costruire un sistema di sinergie istituzionali che accrediti e non screditi le particolari competenze professionali degli psicomotricisti.